



COMUNE DI MARCIANA MARINA

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Sommario

Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2. Istituzione della TARI.....	2
Art. 3. Presupposto.....	3
Art. 4. Soggetti passivi	3
Art. 5. Locali e aree scoperte soggetti alla TARI	3
Art. 6. Locali e aree scoperte non soggetti alla TARI.....	4
Art. 7. Produzione di rifiuti speciali	5
Art. 8. Tariffa della tassa	6
Art. 9. Determinazione della superficie tassabile	6
Art. 10. Istituzioni scolastiche statali	7
Art. 11. Determinazione e articolazione delle tariffe della tassa.....	7
Art. 12. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	8
Art. 13. Piano Finanziario (PEF)	8
Art. 14. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	8
Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche	10
Art. 16. Obbligazione tributaria.....	11
Art. 17. Zone non servite.....	11
Art. 18. Mancato svolgimento del servizio.....	11

Art. 19. Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	12
Art. 20. Riduzione per le utenze non domestiche.....	12
Art. 21. Riduzioni tariffarie	14
Art. 22. Altre riduzioni ed agevolazioni.....	14
Art. 22-bis. Bonus Sociale Tari.....	15
Art. 22-ter. Compensazione Bonus Sociale Tari.....	15
Art. 23. Tassa giornaliera	16
Art. 24. Tributo Provinciale (TEFA)	16
Art. 25. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	17
Art. 26. Riscossione	18
Art. 26-bis - RATEAZIONE DEI PAGAMENTI	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 27. Rimborsi e compensazione	19
Art. 28. Importi minimi	20
Art. 29. Funzionario responsabile.....	20
Art. 30. Verifiche ed accertamenti.....	20
Art. 31. Accertamento con adesione	21
Art. 32. Sanzioni ed interessi.....	21
Art. 33. Riscossione coattiva	22
Art. 34. Trattamento dei dati personali	22
Art. 35. Norme di rinvio	22
Art. 36. Norme transitorie e finali	22
ALLEGATO 1	23

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della TARI – Tassa sui Rifiuti – nel Comune di Marciana Marina, introdotta dall'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2. Istituzione della TARI

1. Nel comune di Marciana Marina è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la TARI – Tassa sui Rifiuti – ai sensi dell'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158.
3. L'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è gestita nel rispetto delle disposizioni nazionali e di settore.
4. Il servizio di cui al comma precedente è erogato tenendo conto degli standard qualitativi previsti da Arera e dall'Ente Territorialmente Competente Ato Toscana Costa.
5. La Carta della qualità dei servizi è il documento, redatto in conformità alla normativa

vigente, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

6. La Carta della qualità dei servizi vigente, conforme allo schema regolatorio adottato da Ato Toscana Costa, è disponibile sul portale web dell'Ente nella sezione dedicata alla trasparenza dei servizi.
7. Una copia della Carta della qualità dei servizi vigente è conservata fisicamente presso l'Ufficio Tributi ed è liberamente accessibile per la consultazione in loco da parte degli utenti.

Art. 3. Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 4. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5. Locali e aree scoperte soggetti alla TARI

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito. Sono soggette a TARI le unità immobiliari di cui alle categorie C1, C2, e C6 anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete.
3. Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi

uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6. Locali e aree scoperte non soggetti alla TARI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;*

Utenze non domestiche

- *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.4 comma 2 del presente regolamento;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
- *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- *le aree degli specchi acquei destinati esclusivamente al transito e alla manovra dei natanti.*
- *le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.*

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali o aree tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, posti auto, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande e terrazze.
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini della non applicazione della tassa sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 7. Produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti alla TARI a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di abbattimento della superficie</i>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30
Laboratori fotografici, eliografie	20
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	35
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10
Laboratori di analisi	10
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30
Verniciatura, ceramiche, smalterie	30
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	35
Falegnamerie, vetroresine	30
Tipografie, stamperie, incisioni	30
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici, macellerie	30
Marmisti, vetrerie	30
Pasticcerie	30
Edili	30
Allestimenti, pubblicitarie	20
Cantieri navali	30
Specchi acquei adibiti a posti barca	30
Uffici per smaltimento toner, cartucce, ecc..	5

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta, e riconfermata anche per gli anni successivi, solo ai contribuenti che provvedano, sull'apposita dichiarazione di

cui al successivo articolo 25, ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali allegando la documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

4. Ai fini dell'applicazione per gli anni successivi a quello della dichiarazione di cui al comma precedente, su specifica richiesta dell'Ufficio Tributi, i contribuenti sono tenuti a fornire prova dell'avvenuto smaltimento e trattamento in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'utente decadrà immediatamente dal beneficio con conseguente recupero degli importi della tassa
5. oggetto di riduzione e non corrisposto.
6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa o prevalente rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti da parte della medesima attività.

Art. 8. Tariffa della tassa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della tassa è determinata sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 9. Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della tassa, la superficie tassabile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superficie dichiarate o accertate sia ai fini Tares che ai fini Tarsu.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante modalità idonee a garantire la conoscibilità da parte del contribuente.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10. Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 11. Determinazione e articolazione delle tariffe della tassa

1. Le tariffe della tassa, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine - In caso di mancata determinazione delle tariffe si applicano quelle deliberate per l'anno precedente.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe della tassa possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate, ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, tenendo conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe della tassa deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe della tassa per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe della tassa stabilisce altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 12. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dai provvedimenti dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dai successivi provvedimenti adottati dalla stessa Autorità.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 e delle disposizioni ARERA il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 redatto secondo le disposizioni ARERA.

Art. 13. Piano Finanziario (PEF)

1. La determinazione delle tariffe della tassa avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dall'Autorità per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) nonché dalle specifiche disposizioni normative vigenti e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati in base alle disposizioni ARERA

Art. 14. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tassa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e residenti nell'immobile oggetto dell'utenza nonché i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le fattispecie di cui al presente comma devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio Anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Le pertinenze dell'abitazione principale di soggetti residenti, costituite da immobili classificati catastalmente nella categoria C6 (garages) e C2 (magazzini e locali di deposito) possono essere ubicate anche ad un indirizzo diverso da quello della stessa abitazione principale. In caso di pluralità di pertinenze una sola di esse, per ciascuna categoria catastale, è soggetta alla sola quota fissa della tariffa, per le altre si applica il regime tariffario di cui al comma 8.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano dimorante in casa di riposo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero, iscritto AIRE, per un periodo superiore a 6 mesi.
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nonché per le utenze relative ad alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 25. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a:
 - 1 componente per abitazioni di superficie fino a 27 metri quadrati;
 - 2 componenti per abitazioni di superficie compresa tra 28 metri quadrati e 41 metri quadrati;
 - 3 componenti per abitazioni di superficie compresa tra 42 metri quadrati e 55 metri quadrati;
 - 4 componenti per abitazioni di superficie compresa tra 56 metri quadrati e 70 metri quadrati;
 - 5 componenti per abitazioni di superficie compresa tra 71 metri quadrati e 90 metri quadrati;
 - 6 componenti per abitazioni di superficie superiore a 90 metri quadrati.
7. Le pertinenze delle abitazioni di cui al precedente comma 6, costituite da immobili classificati catastalmente nella categoria C6 (garages) e C2 (magazzini e locali di deposito) possono essere ubicate anche ad un indirizzo diverso da quello dell'abitazione. Il rapporto pertinenziale deve essere indicato dal contribuente nella dichiarazione di cui al successivo articolo 25. In caso di pluralità di pertinenze, una sola di esse, per ciascuna categoria catastale, è soggetta alla sola quota fissa della tariffa,

per le altre si applica il regime tariffario di cui al successivo comma 8.

8. Per le utenze domestiche, gli immobili classificati catastalmente nella categoria C6 (garages) e C2 (magazzini e locali di deposito) non considerati pertinenza ai sensi dei precedenti commi 3 e 7, o non costituenti pertinenza di unità immobiliari già assoggettate alla tassa, o per le quali il rapporto pertinenziale non sia stato dichiarato dal contribuente ai fini dei tributi locali, il numero degli occupanti è considerato pari a uno.
9. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 25 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data indicata nella dichiarazione come inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento alla tipologia di attività risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Le unità immobiliari oggetto di locazione breve ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017, sono assoggettate alla tariffa prevista per le Utenze Non Domestiche.
6. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considera determinante la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o della comunicazione di inizio attività al SUAP/Ufficio Turistico con relativa attribuzione del

Codice Identificativo Nazionale (CIN) e/o Regionale (CIR).

7. Tali utenze sono inserite, ai fini del calcolo della quota fissa e della quota variabile, nella categoria tariffaria più affine alla tipologia di attività svolta, in considerazione della maggiore produzione potenziale di rifiuti connessa all'uso ricettivo dell'immobile rispetto all'uso puramente residenziale.
8. Il passaggio alla tariffa non domestica decorre dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o della comunicazione di inizio attività, senza l'obbligo di presentazione di apposita denuncia di variazione entro i termini previsti dal presente Regolamento.
9. Qualora l'attività di locazione breve venga cessata formalmente e l'immobile torni ad essere destinato esclusivamente ad uso abitativo del proprietario o di terzi con contratto di locazione ordinario, il contribuente potrà richiedere il ripristino della tariffa come Utenza Domestica previa esibizione della prova di cessazione dell'attività presso i competenti uffici (SUAP/Regione).

Art. 16. Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo articolo 25.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.

Art. 17. Zone non servite

1. La TARI è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona di fatto non servita dalla raccolta, la tassa da applicare è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 20% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 25 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 18. Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura

massima del 20 % della tassa.

Art. 19. Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche di soggetti residenti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa della tassa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico, nell'anno successivo, in modo continuativo e non a carattere stagionale (non inferiore a 185 giorni). Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. La misura della riduzione di cui al comma 1 è stabilita nel 15% della quota variabile della tariffa della tassa per le utenze domestiche di soggetti non residenti che presentino l'apposita istanza di cui al comma 1.
3. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito al gestore l'accesso presso l'utenza da parte del Comune/soggetto gestore per la prescritta verifica, l'utente decadrà immediatamente dal beneficio con conseguente recupero degli importi della tassa oggetto di riduzione e non corrisposto.

Art. 20. Riduzione per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali urbani hanno diritto ad una riduzione della tassa nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile della tassa.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 Marzo dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata alla tassa dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria

corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.
5. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, del D.Lgs. 152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (v. D.Lgs. n. 116/2020).
6. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, del D.Lgs. 152/2006, che li conferiscono totalmente al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile). Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.
7. Ai sensi degli art. 198 e 238 del D.Lgs. 152/2006, come modificati ed integrati dal D. Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
8. Ai sensi dell'art. 30 del D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 69/2021 e dell'art. 1 dalla L.R. 14/2021, la facoltà delle utenze non domestiche di cui al precedente comma deve essere comunicata al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti, a pena di irricevibilità, entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente. Alla comunicazione deve inoltre essere allegato l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza determinata in base al criterio generale dell'art 30 del DLN.41/2021.
9. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.
10. L'opzione a favore del soggetto privato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani ha effetto per un periodo non inferiore a due anni.
11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, del d.lgs 152/2006, provvedono a farne richiesta entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al Comune e al gestore del servizio del ciclo dei rifiuti. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.
12. Entro il 1° febbraio di ciascun anno il legale rappresentante dell'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER e per impianto di destinazione, con l'indicazione del soggetto che ha effettuato la raccolta e

dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia.

13. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà disciplinata dal presente articolo, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, il Comune provvederà a recuperare la quota variabile, unitamente agli interessi per ritardato pagamento, nell'annualità successiva a quella per la quale era stata presentata la prescritta comunicazione.

Art. 21. Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa della tassa è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15%;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 15%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. La riduzione di cui al comma 1 lettera b) si applica se le condizioni necessarie al riconoscimento risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 22. Altre riduzioni ed agevolazioni

1. Il Comune può, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, concedere agevolazioni a tutela delle fasce più deboli della popolazione residente, consistenti nel pagamento parziale dell'importo dovuto dall'utenza a titolo di TARI in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti residenti ultrasessantacinquenni il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) risulti compreso tra € 9.796,01 (euro novemilasettecentonovantasei/01) ed € 15.000,00 (euro quindicimila/00). In tal caso la riduzione prevista è pari al 50%.
 - b) utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti residenti il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) risulti compreso tra € 9.796,01 (euro novemilasettecentonovantasei/01) ed € 10.000,00 (euro diecimila/00). In tal caso la riduzione prevista è pari al 50% dell'importo dovuto a titolo di TARI.
 - c) utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti residenti che non superino il limite rappresentato dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari a € 9.796,00 (euro novemilasettecentonovantasei/00). In tal caso la riduzione prevista è pari al 25% dell'importo dovuto a titolo di TARI.

Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma possono essere concesse alle sole persone fisiche, per le unità immobiliari rientranti tra le utenze domestiche, a condizione che i singoli componenti e/o i soggetti facenti parte del nucleo familiare non abbiano la titolarità di diritti reali, anche per quote, su altri immobili situati in qualsiasi comune ad eccezione degli immobili considerati pertinenza dell'abitazione principale. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi non possono comunque essere concesse ai soggetti nei cui confronti il Comune vanta crediti di natura patrimoniale o tributaria.
3. L'istanza per ottenere l'agevolazione di cui al comma 1 è presentata dal contribuente interessato al Comune entro il termine previsto per la scadenza della prima rata della TARI. Il contribuente beneficiario dell'agevolazione provvederà al pagamento, rispettivamente del 50% (lett. A e B) o del 75% (lett. C) dell'importo dovuto a titolo di TARI, mentre il Comune provvederà al pagamento, rispettivamente, del restante del 50% (lett. A e B) o del 25% (lett. C).
4. Il Comune può altresì, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, concedere agevolazioni, consistenti nella sostituzione nel pagamento da parte del Comune del 100% dell'importo dovuto a titolo di Tari nei confronti di associazioni senza scopo di lucro, aventi sede nel Comune di Marciana Marina, che svolgano servizi di assistenza pubblica e/o socio-sanitari.
5. Il Comune può, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, concedere agevolazioni consistenti nel pagamento parziale dell'importo dovuto dall'utenza a titolo di TARI ai soggetti che gestiscono a mezzo di circoli ricreativi o associazioni sportive dilettantistiche concessioni di specchi acquei sui quali non venga esercitata, neanche parzialmente, attività di natura economica. In tal caso la riduzione prevista è pari al 25% dell'importo dovuto a titolo di TARI.
6. L'istanza per ottenere le agevolazioni di cui ai commi 4 e 5 è presentata dal contribuente interessato al Comune entro il termine previsto per la scadenza della prima rata della TARI. Il contribuente beneficiario dell'agevolazione di cui al comma 5 che gestisce a mezzo di circoli ricreativi o associazioni sportive dilettantistiche concessioni di specchi acquei sui quali non venga esercitata, neanche parzialmente, attività di natura economica, provvederà al pagamento del 75% dell'importo dovuto a titolo di TARI, mentre il Comune provvederà al pagamento del restante 25%.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
8. In caso di spettanza delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate previsto da disposizioni statali, le riduzioni previste dal Comune si applicano dopo il preliminare riconoscimento di quanto spettante in base alle norme cennate

Art. 22-bis. Bonus Sociale Tari

1. Ai sensi del DPCM del 21/01/2025 e in attuazione della Deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif e TURB, si applica il BONUS SOCIALE RIFIUTI secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale.

Art. 22-ter. Compensazione Bonus Sociale Tari

1. Nell'erogazione del Bonus Sociale Tari il Comune, qualora dai controlli rilevi casi di

irregolarità dei pagamenti nel tributo precedenti a ciascun anno a+1, trattiene tale beneficio a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, notificando un sollecito di pagamento a mezzo posta ordinaria o posta elettronica certificata, ovvero raccomandata.

2. Nel sollecito sarà chiaramente indicato il debito pregresso e la possibilità di utilizzare il bonus sociale a copertura delle somme non pagate qualora non si provveda alla regolarizzazione trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo.

Art. 23. Tassa giornaliera

3. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto la tassa giornaliera.
4. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
5. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
6. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale della tassa.
7. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.
8. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816, e ss, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
9. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
11. Per le occupazioni giornaliere delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati la TARI è assolta con il pagamento del Canone Unico Patrimoniale

Art. 24. Tributo Provinciale (TEFA)

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il Tributo Provinciale è applicato dal Comune di Marciana Marina in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dal Decreto MEF 1° luglio

Art. 25. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. La dichiarazione vale anche quale richiesta di attivazione del servizio.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità, oppure tramite posta elettronica, anche certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale con posta elettronica non certificata, o alla data del rapporto di ricevimento o consegna rispettivamente nel caso di invio a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi

denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale, di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata con le seguenti modalità:
 - a) direttamente presso l'Ufficio Protocollo comunale;
 - b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede la data di apposizione del timbro postale sul plico;
 - c) a mezzo posta elettronica all'indirizzo mail dell'Ufficio Tributi reperibile sul sito web dell'Ente avendo cura, dal giorno successivo l'invio, di verificare l'effettiva corretta protocollazione dell'atto presso l'Ufficio Protocollo. In tal caso fa fede la data di invio del messaggio di posta elettronica;
 - d) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ente. In tal caso fa fede la data della ricevuta di consegna;
 - e) a mezzo posta ordinaria. In tal caso fa fede la data di ricezione del plico.

Art. 26. Riscossione

1. La Tari è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del D.Lgs 09/07/1997 n.241
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto della TARI e del tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate scadenti il 30 Giugno, il 31 Agosto, il 31 Ottobre e il 31 Dicembre di ogni anno (salvo sia altrimenti stabilito dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe TARI), o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo della tassa annua dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o

inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato al 4° comma del successivo art. 30, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 26-bis - RATEAZIONE DEI PAGAMENTI

6. Ferme restando le disposizioni in materia di rateazione contenute nel regolamento generale delle entrate ed applicabili agli atti di accertamento e di riscossione, è possibile procedere alla rateazione dei documenti di riscossione ordinaria, che non siano stati liquidati e accertati, nei seguenti casi:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsti, alternativamente, per i settori elettrico, del gas e idrico;
- b) agli ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri eventualmente definiti da Ato Toscana Costa;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.

7. Le rate non possono essere di importo inferiore ad Euro 100,00.

8. La rateazione non può essere superiore al periodo di tempo massimo previsto dal Regolamento generale delle entrate per la rateazione degli atti di accertamento e di riscossione.

9. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di pagamento del documento di riscossione.

10. Le somme dilazionate riferite a documenti di riscossione sono maggiorate degli interessi di dilazione previsti dal Regolamento generale delle entrate

Art. 27. Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. I rimborsi possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a) con compensazione sul primo documento di riscossione utile previa formale istanza da parte del contribuente all'Ufficio Tributi presentata con le modalità di cui all'art. 25, comma 9. tranne nel caso in cui l'utente abbia più utenze attive;
 - b) con pagamento a mezzo bonifico bancario;

4. Qualora l'importo compensabile risulti inferiore ad Euro 50,00 il rimborso è erogato con le modalità di cui alla lett. a).
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Comunale delle Entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 28. Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento la tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 24 è inferiore ad € 12,00 (Euro dodici/00).
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 29. Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 30. Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 25 e le attività di controllo per la corretta applicazione la tassa. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato o a mezzo della Polizia Municipale, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere

all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle concessioni di spazi ed aree demaniali, ivi compresi gli specchi acquei;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, ai sensi della vigente normativa, comprensivo la tassa o del maggiore tassa dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Art. 31. Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.

Art. 32. Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione,,stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% della tassa non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% della tassa non versata, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2,3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità della tassa.

Art. 33. Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento di cui al comma 4 del precedente articolo 30, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 34. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 35. Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii., alla L. n. 160/2019, per quanto compatibile al Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi compresi i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- 2.

Art. 36. Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo pretorio ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione ed hanno effetto a decorrere dal 01/01/2026. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è soppressa l'applicazione della TARES di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011, fatti salvi i rapporti tributari relativi al precedente anno 2013 ancora in essere.
2. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu e della Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della nuova tassa. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
3. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della tassa e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettato dal comma 6 dell'art. 15 del presente regolamento.
4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 a	Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus
5 b	Aree demaniali e specchi acquei per attività nautiche
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8 a	Alberghi senza ristorante
8-bis	Bed & Breakfast
8-ter	Agriturismo
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie.
12	Banche e istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club